



**Repubblica Italiana**  
**In nome del Popolo Italiano**  
**Il Tribunale Ordinario di Genova**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Collegio composto dai seguenti magistrati:

Dott. Luigi Costanzo	Presidente
Dott. Roberto Braccialini	Giudice Rel.
Dott. Maria Cristina Scarzella	Giudice

sulle conclusioni di cui infra ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

**Nel procedimento iscritto al nr. 2011 3405 tra le parti:**

**MARAGNO SANDRA (c.f.MRGSDR70H60D969C ) elettivamente domiciliata in GENOVA VIA XXV APRILE, 4/5 16123 GENOVA nello studio dell'avv. SURACE ILARIA che la rappresenta e difende**  
**PARTE ATTRICE**

**Contro**

**CASALEGGIO CHRISTIAN (c.f. )**  
**PARTE CONVENUTA CONTUMACE**

**Oggetto : Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, etc.**

**CONCLUSIONI delle PARTI: come precisate all'udienza di p.c., nei dattiloscritti allegati, da intendersi qui integralmente recepite.**

**SVOLGIMENTO del PROCESSO**



La dr.ssa Sandra MARAGNO, accomandante nella s.a.s DUECI amministrata dall'accomandatario sig. Christian CASALEGGIO, esercita nante questo Tribunale azione di responsabilità nei confronti del convenuto addebitandogli cattiva gestione degli affari sociali, culminata con l'irrogazione di sanzioni tributarie per utili di impresa non dichiarati ed imposte non versate. Da tali deduzioni, la parte attrice fa discendere il diritto al proprio recesso dalla compagine sociale ed alla liquidazione della propria quota, che quantifica nella misura della partecipazione al capitale sociale (1000 euro); da ultimo, l'attrice insiste per il conseguente scioglimento della società.

Il convenuto pur ritualmente citato non si è costituito e pertanto si procede nella sua dichiarata contumacia.

Il procedimento è stato istruito in via solo documentale e all'udienza del 14.6.2012 l'attrice ha sottoposto le sue definitive conclusioni, dopo di che parti e causa sono state rimesse alla decisione collegiale con assegnazione dei termini ordinari per la redazione delle difese finali.

La causa è stata rimessa sul ruolo con provvedimento collegiale del 22.11.2012 per disporsi l'interrogatorio formale del contumace (andato deserto) e per le necessarie acquisizioni informative circa l'esatta consistenza del debito previdenziale e tributario. La difesa dell'attrice ha rinunciato alla prevista determinazione peritale del valore della quota, rimettendosi all'equità.

Ricevute le richieste informative, all'udienza del 23.5 u.s. sono state raccolte le definitive conclusioni della sola parte attrice.

#### **MOTIVI della DECISIONE**

E' da premettersi che la competenza collegiale per tutte le domande svolte dalla MARAGNO discende dall'art. 281 nonies c.p.c., in riferimento al precedente art. 50 bis, visto che la prima richiesta sottoposta dall'attrice riguarda la responsabilità del socio accomandatario ed amministratore sig. CASALEGGIO.

I documenti versati in atti con le integrazioni informative discendenti dalle relazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria, cioè gli avvisi di accertamento a carico della società DUECI e le cartelle tributarie emesse a carico della socia MARAGNO per la quota del 10% della sua partecipazione al capitale sociale, notificate alla MARAGNO stessa quale soggetto dell'accertamento tributario, forniscono la palmare dimostrazione di un'inadeguata conduzione dell'impresa sociale da parte dell'accomandatario, visto che si riferiscono ad utili non dichiarati per 45



mila euro ed imposte dirette e IVA non versate (ed ulteriori omissioni contributive INPS).

Da ciò si desume che l'esercizio bar gestito dalla DUECI in Valenza era attivo ed in grado di produrre reddito, ma l'amministratore/accomandatario CASALEGGIO non ha svolto i minimi compiti che gli derivavano dalla qualità, almeno sul versante amministrativo e per note incombenze di tipo tributario, incassando piuttosto corrispettivi in nero ed evadendo le imposte ed i contributi dovuti.

La prima immediata conseguenza del quadro probatorio così delineato è che deve accogliersi la richiesta della parte attrice di affermazione della responsabilità del convenuto per negligente gestione dell'azienda, con diritto della MARAGNO al risarcimento del danno patito.

Tale evidente responsabilità per violazione dei doveri funzionali inerenti la qualità dell'organo amministrativo non comporta però la conseguenza automatica indicata dall'attrice nelle difese introduttive, nelle quali la MARAGNO chiedeva la retrocessione integrale delle imposte e sanzioni accertate a carico della società per oltre 14 mila euro.

Infatti si ha conferma, dalle evidenze documentali, che a fronte dell'accertamento del maggior reddito e dell'evasione contributiva della società, l'Amministrazione finanziaria ha proceduto a ricalcolo del reddito e dei contributi dovuti dalla parte attrice con atto impositivo notificato alla MARAGNO il 30.11.2007, contro il quale non risulta interposta opposizione. Le successive cartelle riscossive del concessionario EQUITALIA portano ulteriori somme a debito della contribuente per accessori a seguito del mancato pagamento delle precedenti cifre liquidate.

La MARAGNO nella fase introduttiva ha dimostrato unicamente l'esistenza di un accertamento non opposto per un maggior debito tributario e di non aver pagato per tempo il totale derivante dal ricalcolo del reddito e dall'imposizione contributiva; non ha però dato la dimostrazione di aver in un qualche momento saldato il debito in questione.

Grazie alle informative dell'Amministrazione, discendenti dalla rimessione sul ruolo, si è finalmente in grado di stabilire l'esatta consistenza del debito tributario che fa carico alla MARAGNO per la sua partecipazione minoritaria alla gestione di DUECI: si tratta di Euro 1886,80 per la cartella notificata il 25.7.2009 ed Euro 1927,95 per l'avviso di accertamento del 10.11.2007, con interessi da quantificare ma, nota il Collegio, per legge determinati ex d.p.r. 600 del 1973 e s.m.i.

Posto che il procedimento riscossivo è in corso e non è più proponibile opposizione da parte della socia contro gli indicati accertamenti, non si



richiede la prova dell'intervenuto pagamento delle imposte definitivamente liquidate per potersi fin d'ora ammettere il sostanziale regresso contro l'amministratore che ha dato causa ai corrispondenti debiti della società e, pro quota del 10%, della MARAGNO: essendo ormai certa la riscossione coattiva esattoriale, nei limiti degli indicati importi.

Vi sono dunque conclusivamente gli estremi per fondare una pronuncia di responsabilità con determinazione del danno in cifra pari agli importi che saranno riscossi dall'Erario a carico della MARAGNO stessa in cifra pari ad euro 3814,75, con gli interessi nella misura prevista dal citato d.p.r. 600 del 1973 decorrenti dalle date (riferita nelle informative della P.a.) in cui le verifiche tributarie sono divenute definitive.

I fondati addebiti nei riguardi dell'accomandatario per la trascuratezza dimostrata nella gestione dei fondamentali atti amministrativi della società DUECI, caduti sotto le comminatorie di sanzioni fiscali accertate a carico della stessa, giustificano il recesso dell'attrice accomandante dal contratto sociale: ricorre infatti manifestamente la giusta causa dell'art. 2290 c.c.

Tale recesso non va riferito al momento della notificazione della citazione ma, nei rapporti tra i due soci, alla data anteriore del 27.5.2010: data in cui è andata a buon fine la notificazione di diffida stragiudiziale, con la quale l'attrice motivatamente comunicava il proprio recesso al CASALEGGIO. Ogni precedente comunicazione in tal senso, invece, non era mai effettivamente pervenuta al CASALEGGIO, come apprezzabile dalle evidenze sulle cartoline postali di (mancata) ricezione.

Per effetto del valido recesso in questione, efficace nei rapporti tra i soci dal momento indicato, DUECI entra nella fase di liquidazione e la parte attrice potrà ottenere la nomina del liquidatore – non qui richiesta - attraverso la speciale procedura camerale.

Compete infine alla MARAGNO la liquidazione della propria quota sociale, quota che però non può essere uguale al capitale investito, perché diversa è la previsione in proposito dell'art. 2289 c.c.

Detta norma non può essere superata – come richiede l'attrice - da una liquidazione equitativa che ignori la consistenza dei beni aziendali dopo l'esaurimento della procedura liquidatoria.

In oggi può statuirsi unicamente il diritto della MARAGNO alla retrocessione dell'investimento nella partecipazione sociale, nella misura che consegnerà all'esito della procedura liquidatoria con riguardo al 10% dell'eventuale attivo di liquidazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza, determinate nell'ambito dello scaglione indeterminato per effetto di domande non inerenti la



retrocessione di somme già determinare, come quella di recesso per giusta causa.

I compensi vengono determinati tenendo conto di un contenzioso semplificato dalla contumacia del convenuto e dalla natura non complessa delle questioni controverse: nei limiti delle diminuzioni percentuali ammesse dalla nuova tariffa forense, i compensi per le fasi di trattazione e decisione sono stati ridotti. Il dettaglio è il seguente:

fase di studio: euro 700;

fase introduttiva: euro 300;

fase istruttoria: euro 1200;

fase decisionale: euro 800,

per un totale di euro 3000.

Le condanne pecuniarie previste dall'odierna decisione sono provvisoriamente esecutive.

### *P.Q.M.*

Definitivamente pronunciando, ritenuta la responsabilità dell'accomandatario e amministratore di DUECI Sas, sig. Christian CASALEGGIO per le condotte meglio in motivazione espone, dichiara tenuto e condanna il predetto convenuto a corrispondere all'attrice la somma di Euro 3814,75 con interessi ex d.p.r. 600 del 1973 dalle data di definitività degli accertamenti fiscali al saldo effettivo.

Ritenuta la sussistenza di giusta causa di cui all'art. 2290 c.c., dà atto dell'intervenuto recesso dell'accomandante a far data dal 27.5.2010, recesso efficace da tale data nei rapporti interni tra i soci da iscriversi al giudicato nel Registro delle Imprese, ove non si sia prima provveduto a ciò.

Dichiara lo scioglimento della Società DUECI Sas con avvio della fase liquidatoria nonché il diritto della MARAGNO a liquidazione della quota sociale nei limiti del 10% dell'eventuale avanzo di liquidazione.

Condanna il convenuto a rifondere le spese di lite liquidate in euro 250 per esborsi e 3000 per compensi difensivi, oltre a CPA e IVA.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Genova, 29 ottobre 2013

Il Giudice Est.

Dr. R. BRACCIALINI

Il Presidente

Dr. L. COSTANZO